



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione volontaria giurisdizione

Il Presidente,

letto il ricorso e la memoria di replica,

ritenuto che debba procedersi alla chiesta nomina, atteso che l'art. 36 dello Statuto della

Parte_1 prevede una clausola compromissoria con riguardo a tutte le controversie insorte, tra l'altro, tra i soci e la società; rilevato altresì che la *Parte_1* non si è opposta alla nomina del collegio arbitrale e che le censure dalla stessa mosse attengono al merito della controversia la cui indagine è preclusa in questa sede in quanto il provvedimento presidenziale è volto non già a dirimere, con autorità di giudicato, un conflitto tra diritti soggettivi delle parti coinvolte nel procedimento arbitrale, ma a valutare in un'ottica di discrezionalità l'istanza di nomina, per cui non riveste i caratteri della decisorietà non essendo destinato a decidere su posizioni giuridiche soggettive contrapposte e non suscettibile di stabilizzazione, ed è pertanto contestabile per sua natura al momento della definizione del procedimento con l'impugnazione del provvedimento; visti gli artt.810 cpc e 36 dello Statuto

P.Q.M.

Nomina il seguente Collegio arbitrale:

- Avv. Alberto Toffoletto (Presidente), con studio in via Agnello 12, Milano;
- Avv. Oriana Nobbio, con studio in via Fatebenefratelli 15, Milano;
- Avv. Roberto Antonio Aiello, con studio in Galleria del Corso 1, Milano.

Si comunichi.

Milano, 13/01/2026

il Presidente
dott.ssa Susanna Terni

